

# LA SCUOLA NAZIONALE

organo  
ufficiale  
della  
CISNAL  
SCUOLA

## TUTTO da RIFARE

Lo « stato giuridico » è ormai legge. E ci prepariamo a coglierne i primi frutti.

Frutti immediati, derivanti da norme precettive: immediatamente produttive, quindi, di effetti pratici; frutti mediati, derivanti da norme programmatiche e direttive che saranno rese operanti da appositi decreti delegati.

Tra i frutti immediati, v'è il tanto conteso **assegno perequativo** (« assegno annuo pensionabile »).

Il ministro della P.I. ha già diramato la circolare (n. 210 del 31 agosto, 1973) per la sua corrispondenza.

Abbiamo provveduto ad elaborare i dati di tale circolare (dati esperimenti importati al netto delle sole ritenute erariali e previdenziali) per ricavarne l'aumento reale mensile netto di cui, a partire dal 1° settembre 1973, godranno il personale direttivo e il personale docente della scuola.

Le cifre che riportiamo nella tabella accanto si commentano da sole.

Quando si ponga mente ai seguenti fatti:

— che nella categoria dei professori di ruolo A, gli appartenenti al parametro 243 (aumento reale netto mensile, L. 26.542) sono ben 71.447, mentre gli appartenenti al parametro 443 (aumento, L. 62.145) sono 14.634;

— che nella categoria dei professori di ruolo B, gli appartenenti al parametro 208 (aumento, L. 31.851) sono ben 127.875, mentre gli appartenenti al parametro 397 (aumento, L. 57.987) sono 65.404;

— che solo nella categoria dei professori di ruolo C e degli insegnanti elementari (identici parametri), gli appartenenti al parametro 165 (aumento, L. 31.975) sono 89.975, mentre leggermente maggiore (98.028 unità) è il numero dei docenti appartenenti al parametro 307 (aumento, L. 54.674);

— che fra il personale direttivo (rettori, presidi, direttori didattici), la categoria di gran lunga più numerosa è quella dei direttori didattici (parametro 430: aumento L. 45.510) con 4.385 unità; mentre per il parametro più alto (presidi di prima categoria e rettori: parametro 535) gli aumenti variano da L. 46.035 per i rettori a L. 36.809 (aumento medio) per i presidi;

quando si ponga mente a tutto ciò, dicevamo, si hanno elementi sufficientemente orientativi e probanti per suffragare la seguente affermazione: il personale docente e direttivo della scuola godrà di aumenti medi mensili netti di 38-39 mila lire a partire dal 1° settembre 1973.

Ed infatti, sulla base di dati ufficiali (rilevati alla data del 17 maggio 1973 nel corso delle ultime trattative col Governo) e dei conteggi per l'assegno eseguiti dal ministero della P.I. (allegati alla circolare che abbiamo più sopra richiamata), abbiamo voluto calcolare le **medie ponderate** degli aumenti netti mensili. E il calcolo lo abbiamo eseguito distintamente per il personale docente e per il personale direttivo. Ecco i risultati:

— rettori, presidi, direttori didattici: aumento **medio** netto mensile, L. 38.047;

— professori ed insegnanti elementari: aumento **medio** netto mensile, L. 39.811.

Ma ecco altri due dati (reali,

questi, e non medi) significativi: — rettori, presidi, direttori didattici: aumento **minimo** netto mensile, L. 18.104 (preside di prima categoria); aumento **massimo** netto

mensile, L. 54.674 (vice rettore, parametro 443);

— professori ed insegnanti elementari: aumento **minimo** netto mensile, L. 18.104 (preside di prima categoria); aumento **massimo** netto

(Continua a pag. 4)

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA, ARTISTICA ED ELEMENTARE				
Qualifica	Parametro	Assegno mensile netto	Indennità di direzione o di funzione docente	Aumento reale dal 1-9-1973
1	2	3	4	5
Preside 1ª categoria	535	97.131	(1)	—
	443	87.688	(1)	—
Preside 2ª categoria	443	87.688	(2)	—
	397	78.245	(2)	—
Professore ruolo A	443	87.688	25.543	62.145
	397	78.245	25.543	52.702
	341	71.485	25.659	45.826
	307	64.371	25.659	38.712
	243	52.201	25.659	26.542
Professore ruolo B	397	78.245	20.258	57.987
	307	64.371	20.350	44.021
	243	52.201	20.350	31.851
	208	52.201	20.350	31.851
Professore ruolo C	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
	165	48.786	16.811	31.975
Insegnante tecnico pratico degli istituti di secondo grado	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
	165	48.786	16.811	31.975
Insegnanti tecnico pratico degli istituti di primo grado	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
	165	48.786	16.811	31.975
Direttori dei conservatori di musica e delle accademie di arte drammatica e di danza	609	97.131	(1)	—
	535	97.131	(1)	—
Direttori istituti d'arte	535	97.131	(1)	—
	443	87.688	(1)	—
Direttori scuola d'arte	443	87.688	(2)	—
	397	78.245	(2)	—
Insegnante d'arte applicata agli istituti d'arte	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
	165	48.786	16.811	31.975
Insegnante d'arte applicata delle scuole d'arte	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
Ispettore scolastico	443	87.688	(3)	—
	397	78.245	(3)	—
Direttore didattico	430	87.688	42.278	45.410
	397	78.245	42.278	35.967
Insegnante elementare	307	71.485	16.811	54.674
	243	52.201	16.811	35.390
	208	52.201	16.811	35.390
	165	48.786	16.811	31.975
Rettore di convitto e direttrice di educando	535	97.131	51.096	46.035
	443	87.688	51.096	36.592
Vice rettore di convitto e vice direttrice di educando	443	87.688	42.278	54.674
	397	78.245	42.278	35.967
Vice rettore aggiunto di convitto	397	78.245	42.278	35.967
	307	64.371	42.278	22.093
	243	52.201	42.278	9.923
	208	52.201	42.278	9.923

(1) da L. 51.060 a L. 69.584  
(2) da L. 42.278 a L. 54.610  
(3) da L. 53.729 a L. 57.252

### ORGANI COLLEGIALI

## Bandiera rossa sulla scuola?

Non meraviglia tanto il fatto che al Senato sia stato approvato lo « stato giuridico » del personale docente, quanto la conformistica soddisfazione che alcuni rappresentanti dei sindacati autonomi hanno voluto manifestare.

Persino il ministro, dopo aver subito l'ignobile ricatto marxista è stato costretto ad ammettere che molti aspetti della legge delega vanno rivisti ed interpretati; persino alcuni senatori della maggioranza, pur non avendo il coraggio di ribellarsi e di votare contro, hanno dovuto riconoscere che le critiche sferzanti provenienti dai senatori Plebe e Dinaro avevano un certo fondamento. Ma i sindacati autonomi intrappolati dal ricatto della CGIL, incuranti del disastro nel quale hanno fatto precipitare la scuola italiana, esultano.

Ma di che cosa? Del fatto che nello stato giuridico è stata sancita la libertà d'insegnamento? Ma questo è un principio di carattere generale sancito dalla Costituzione!

Ciò che di aberrante è contenuto nella legge è prima di tutto il criterio informatore prettamente sovietizzante, mentre l'urgenza della approvazione è stata motivata ignobilmente dall'esigenza di mantenere l'impegno della decorrenza dell'assegno perequativo dal 1. settembre.

Quando i deputati del MSI-DN hanno sostenuto che il problema dell'assegno perequativo andava stralciato dallo stato giuridico gli autonomi non hanno capito che non si poteva cedere su alcuni principi riguardanti la gestione della scuola per avere in cambio trentamila lire di aumento. Così la triplice guidata dalla CGIL intuendo che i sindacati autonomi non avevano capito o non davano importanza alla loro manovra politica è riuscita a strumentalizzare le esigenze economiche degli insegnanti ai fini di una sollecita approvazione dello stato giuridico sovvertitore della scuola italiana.

Ora ci troviamo con un'organizzazione scolastica che sarà guidata da un regime assembleare a livello d'istituto, di provveditorato e di Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.

Nei consigli d'istituto addirittura è obbligatorio eleggere il presidente tra i genitori, cioè nell'ambito di una categoria che certamente è da considerarsi interessata alla scuola ma non certo competente anche perché non si conoscono le esatte attribuzioni di detti consigli, attribuzioni che dovranno essere stabilite nei decreti che saranno emanati in attuazione della legge delega. Si può senz'altro prevedere che indipendentemente dalle attribuzioni i comunisti cercheranno di manovrare per controllare il maggior numero possibile di consigli d'istituto, per far loro votare le solite mozioni politiche « antifasciste » e per finire poi con il sindacare il lavoro degli insegnanti ed i programmi scolastici con metodi che andranno dalle pressioni psicologiche alla violenza organizzata.

Siamo certi però che come la libertà di insegnamento vale per i

marxisti ma non vale ad esempio per la professoressa Malcangi o per il prof. Pellegrino, così lo stato giuridico sarà valido per la politicizzazione della scuola in senso marxista ma non sarà valido o meglio si tenterà di non renderlo valido se gli anticomunisti intendessero difendersi e rispondere in senso opposto. Indipendentemente da questa considerazione la volgare politicizzazione della scuola che penetrerà in tutta la sua velenosa faziosità dall'esterno trasformerà gli istituti in veri e propri campi di battaglia. Ecco perché riteniamo che il principio assembleare in se stesso è sovversivo ed inaccettabile.

Nella stessa misura sono sovversivi i distretti educativi, i quali dovrebbero realizzare la cosiddetta integrazione sociale della scuola. In essi la società corrotta degli enti locali, delle organizzazioni politiche e sindacali degli enti regionali del sistema infetteranno la scuola togliendole ogni funzione educativa, senza contare quanto cercheranno di interferire sull'attività culturale e didattica degli insegnanti.

Sul piano della sistemazione della categoria docente le sperequazioni e le ingiustizie sancite dallo stato giuridico sono poi macroscopiche. Il principio prevalente non è quello di sistemare i fuori ruolo ma quello di mortificare quelli in ruolo o che stanno per passare in ruolo. Chi vince un concorso solitamente viene messo in graduatoria per l'assegnazione della sede.

A questa regola sono stati sottoposti anche quelli che provengono dagli incarichi, sia che abbiano vinto un concorso, sia che rientrino in una delle leggi speciali (603, 831, 468).

Se però tutti gli abilitati incaricati rimasti fuori dai precedenti provvedimenti, verranno assunti in ruolo conservando la sede ed il posto che occupano da incaricati si creerà con gli altri, colpevoli di aver vinto un concorso o di avere i titoli per rientrare in una delle suddette leggi, una grave sperequazione.

Invece il principio avrebbe dovuto essere un altro: Assegnazione della sede per coloro che sono di prima nomina e diritto alla precedenza al posto occupato all'atto della nomina in ruolo per tutti coloro che provengono dalla lunga trafila del servizio fuori ruolo, esplicito nelle scuole statali e non statali (l'on. Andreotti ha abbandonato i professori del parificati?).

Ma questa sarebbe giustizia sociale; ed i comunisti conoscono solo la vendetta sociale! I marxisti ormai nella maggioranza si sono astenuti benevolmente mentre Lama rimane soddisfatto per la punizione che una categoria, in maggioranza ostile al marxismo, sta subendo anche per la inettitudine dei partiti dell'ex centro democratico.

Ma le leggi, specie quando sono inique, non sono le pietre tombali della Giustizia. La battaglia comincerà subito prima che la bandiera rossa possa garrire definitivamente al vento sulle macerie della scuola e della cultura.

ANTONIO FEDE

## STATO GIURIDICO

# Assegno perequativo

**Circolare Ministeriale n. 210 del 31-8-1973**

Com'è noto, l'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche dello Stato, sancisce che al predetto personale deve essere concesso, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile anche ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per l'indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dagli artt. 85 e 87 del Regolamento per l'istruzione industriale, approvato con R.D. 3 giugno 1924, n. 969, nonché per compensi speciali di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al citato personale non potranno più essere corrisposti compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni od altri emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestione fuori bilancio, per l'opera prestata quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale fatta eccezione del compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, degli eventuali assegni personali pensionabili, dell'assegno personale di sede e dei compensi spettanti, dell'assegno personale di sede e dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole d'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica.

Peraltro, l'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzione in relazione alla situazione di famiglia, deve essere mensilmente ridotto, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 12, di un importo pari a quello mensile netto dell'assegno pensionabile indicato in oggetto.

Per effetto dell'art. 13 della predetta legge n. 477/1973, al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, non si applicano, a decorrere dal 1° settembre 1973, l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e la legge 9 aprile 1953, n. 310; sono soppressi, dalla stessa data, l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162 e l'assegno personale previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, mentre la legge 30 gennaio 1962, n. 14, la legge 11 novembre 1971, n. 1094 e l'art. 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335 sono abrogati, a decorrere dalla stessa data.

In applicazione del 4° comma dell'art. 15 della suddetta legge n. 477, al personale previsto dalla legge stessa, che verrà collocato a riposo dal 1° ottobre 1973, dovrà essere corrisposto un trattamento provvisorio di pensione in relazione all'anzianità di servizio sulla base dell'80 per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili, dei quali il personale stesso risulti in godimento all'atto della cessazione dal servizio, ivi compreso, ben s'intende, l'assegno annuo pensionabile, sempre nella misura dell'80 per cento, di cui all'art. 12 di detta legge n. 477, restando ovviamente salvo il conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva della pensione. Inoltre, ai sensi del comma 5° del ripetuto art. 15 della legge n. 477, il trattamento di pensione e le indennità di buonuscita e di previdenza spettanti al personale di cui a detta legge, che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, verranno riliquidati sulla base del trattamento che il personale medesimo avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 3 della più volte citata legge n. 477 e dell'art. 10 della legge stessa.

A norma dell'art. 20 della precitata legge n. 477/1973, al suddetto personale che sia stato esonerato dal servizio in base alla legge 18 marzo 1968, n. 249, competono, dal 1° luglio 1972 al 31 agosto 1973, le indennità di cui alla legge 8-8-1972, n. 483 ed i compensi di cui al decreto legislativo presidenziale 27-6-1946, n. 19; al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 sono invece applicabili, fino al 31-8-1973, le disposizioni previste dal 2° comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, riguardanti l'indennità di direzione ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In relazione a quanto sopra la Ragioneria Centrale di questo Ministero ha predisposto le tabelle contenenti gli importi lordi e netti da corrispondere mensilmente al personale interessato a decorrere dal 1° settembre 1973.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre che l'assegno di cui alle citate tabelle sia corrisposto al personale interessato a partire dal mese di settembre 1973, unitamente allo stipendio relativo a tale mese.

Qualora non fosse possibile, per difficoltà di ordine organizzativo o per momentanea insufficienza di fondi, dare subito attuazione alle presenti disposizioni, al personale interessato saranno liquidate, per il mese di settembre 1973, tutte le competenze finora ad esso mensilmente corrisposte, senza tener conto delle disposizioni emanate con la predetta legge 30 luglio 1973, n. 477.

In tal caso, però, le SS.LL. disporranno che alla presente circolare sia data attuazione al più presto, così da consentire che lo stipendio del prossimo mese di ottobre sia comprensivo anche dell'assegno di cui trattasi e del conguaglio relativo al mese di settembre 1973.

Le SS.LL. sono pregate di prendere contatti con le Direzioni Provinciali del Tesoro, al fine di superare eventuali difficoltà che dovessero essere rappresentate in ordine alla sollecita applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Si confida nel tempestivo e proficuo interessamento delle SS.LL., affinché le disposizioni impartite con la presente circolare, concordate con la Direzione Generale del Tesoro ai sensi dell'art. 190 delle vigenti I.G.S.T., trovino puntuale ed esatto adempimento.

IL MINISTRO  
Franco Malfatti

# Apertura anno scolastico

**Circolare n. 194 del 31-7-1973 (estratto)**

a) *Definizione delle operazioni di competenza dell'Amministrazione centrale*

Tutte le operazioni di competenza del Ministero saranno ultimate entro il 5 agosto p.v., con un anticipo rispetto al decorso anno di circa un mese. Entro tale termine saranno, pertanto, espletate le operazioni di nomina in ruolo e di trasferimento di professori e presidi; sarà definito il piano delle nuove istituzioni scolastiche; saranno stabiliti, come previsto con circolare n. 114 del 18-4-1973, i contingenti di nuove classi di scuola media il cui funzionamento potrà essere autorizzato per il prossimo anno scolastico.

Le nomine in ruolo dei professori, che non sarà possibile conferire per la limitata disponibilità di tempo entro l'anzidetto termine del 5 agosto 1973, saranno effettuate nel corso del prossimo anno scolastico ed i professori interessati saranno autorizzati a prestare servizio nell'insegnamento e nella sede ricoperti.

c) *Formazione delle classi sia a livello di scuola media sia a livello di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica*

L'art. 10, comma terzo, della legge 31-12-1962, n. 1859 concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale dispone «che ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni, e, in ogni caso, di non più di trenta». Gli articoli 11 e 12 della medesima legge dispongono che le classi di aggiornamento e le classi differenziali «non possono avere più di 15 alunni».

In relazione alle norme sopra riportate, le SS.LL. nella formazione delle classi di scuola media rispetteranno i suindicati limiti numerici di alunni per classe, tenendo conto delle istruzioni impartite con la citata circolare n. 114 del 18 aprile 1973.

Per la formazione di nuove classi di scuola media, da istituire anche per sdoppiamento, le SS.LL. provvederanno nel limite del contingente di nuove classi stabilito dal Ministero entro il termine indicato al precedente punto a).

Per quanto concerne la formazione delle classi negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, si richiamano le norme contenute nell'articolo 1 del decreto legge 6/9/1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° 11/1972, 625 e quelle contenute nell'articolo 28 del R.D. 6/5/1923, n. 1054 e nell'art. 1 del R.D. 4/5/1925 n. 653.

Ai sensi delle suindicate norme, le I, II e III classi si formano, di regola, con non meno di 25 alunni e con non più di trenta; le 4 e le 5 classi con non più di 35 alunni.

Premesso che nell'esame della situazione delle singole scuole dovrà essere preso in considerazione ciascun gruppo di classi in senso orizzontale (es. tutte le prime, tutte le seconde ecc., ad eccezione di quelle funzionanti in sedi staccate o succursali), i capi d'istituto dovranno suddividere il numero degli alunni di ciascun gruppo di classi, per 30, per la formazione delle prime, seconde e terze classi, e, per 35, per la formazione delle classi successive. Ovviamente si procederà alla formazione delle classi avendo cura, sempre che sia possibile assicurare la continuità didattica ed evitando che lo spostamento di alunni, quando necessario, da una classe ad un'altra comporti cambio di libri di testo. Si ritiene opportuno chiarire il procedimento con alcuni esempi: nell'istituto x risultano iscritti per la I classe 150 alunni. Si formeranno, in tal caso 5 prime classi con 30 alunni ciascuna; nell'istituto y risultano iscritti per la IV classe 105 alunni. Si formeranno, in tal caso, 3 classi con 35 alunni ciascuna.

Qualora, effettuata la divisione del numero degli alunni di ciascun gruppo di classi con le modalità sopra indicate, si abbia un resto, è consentito procedere allo sdoppiamento delle classi. Per le prime, seconde e terze classi tale sdoppiamento è però consentito, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 504, soltanto a condizione che esso non comporti, per insufficienza di locali scolastici, la adozione del doppio turno per una delle classi sdoppiate.

Inoltre, per tutte le classi, ivi comprese le prime tre, si procede allo sdoppiamento, anche se ciò comporti l'adozione del doppio turno, quando il numero degli alunni per classi superi i 35.

Anche per le ipotesi ora illustrate, si ritiene opportuno fare alcuni esempi: nell'istituto x risultano iscritti per la prima classe 153 alunni. Si formeranno, in tal caso, sempreché lo sdoppiamento non comporti l'adozione del doppio turno, 6 classi (3 classi con 26 alunni e 3

classi con 25 alunni); nell'istituto y risultano iscritti per la I classe 178 alunni. Si formeranno, in tal caso, anche se lo sdoppiamento comporti l'adozione del doppio turno, 6 classi (4 classi con 30 alunni e 2 classi con 29), in quanto 178 diviso per 35 da un quoziente di 5 con resto di 3.

Peraltro, allo scopo di assicurare la continuità didattica, si potrà derogare ai suindicati limiti, sentiti ove ritenuto opportuno i comitati scuola famiglia, per le ultime classi, che potranno essere costituite in numero pari a quello delle penultime funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché ciascuna classe abbia un congruo numero di alunni. Per le stesse ragioni è del pari consentito superare di alcune unità il numero di 35 alunni nelle classi in questione.

Per gli istituti di istruzione artistica si applicano anche le istruzioni particolari dettate con circolare protocollo n. 4376 - Div. VII - del 21/9/1972.

Per i licei ginnasi, per i licei scientifici, per gli istituti magistrali e per gli istituti tecnici continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella circolare n. 360 del 4-9-1965 in quanto non in contrasto con quelle contenute nella presente circolare, specie per quanto concerne la deroga al limite numerico di alunni per classe in dipendenza di insufficiente cubatura delle aule.

d) *Previsione da parte dei capi di istituto della disponibilità dei posti per il conferimento degli incarichi*

Il reperimento delle cattedre, dei posti orario e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi

è disciplinato dall'art. 2 del più volte citato decreto-legge 6/9/1972, n. 504.

Ai sensi della predetta norma, «subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo», i capi d'istituto dovranno segnalare alle SS.LL. non soltanto le disponibilità certe di posti di insegnamento conseguenti alle avvenute iscrizioni di alunni e al numero delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico ma anche le disponibilità di posti prevedibili in relazione al normale sviluppo della scuola o da ogni altra causa (andamento delle iscrizioni, prevedibili risultati degli esami di riparazione, incremento popolazione scolastica, insediamenti nuovi agglomerati urbani).

Al fine di consentire alle commissioni per gli incarichi di procedere nelle operazioni di competenza immediatamente dopo la segnalazione delle disponibilità dei posti, con la massima sollecitudine e senza dover modificare in un momento successivo atti di nomina già emanati, le SS.LL. sono pregate di responsabilizzare al massimo i capi d'istituto sulla necessità che il quadro delle disponibilità dei posti sia, sin dall'inizio, quanto più possibile certo e definitivo.

Le operazioni di sistemazione, trasferimento e nomina dei professori non di ruolo avranno, pertanto, inizio subito dopo la segnalazione dei posti disponibili, non essendo consentito attendere per il loro inizio la conclusione delle iscrizioni autunnali degli alunni.

e) *Stato delle operazioni di competenza di altri Provveditorati agli studi in materia di sistemazione,*

(Continua a pag. 4)

## Le nuove prospettive della Scuola italiana

Dal 4 al 10 settembre si è svolto — nella casa di soggiorno dell'ENAM a Ostia-Lido (Roma) e per iniziativa del SINAIE-CISNAL — un corso residenziale sul tema «Le nuove prospettive della scuola italiana».

Al corso hanno partecipato oltre cento docenti della scuola dell'obbligo provenienti da ogni parte d'Italia.

Relazioni, dibattiti, attività dei gruppi di lavoro e documenti conclusivi, si sono articolati nei seguenti temi specifici:

### 4 settembre:

Prof. Mario Englen: apertura lavori.

Prof. Paride De Bella, Segr. Naz. CISNAL-Scuola: salute della Federazione Scuola.

Prof. Ezio Lozzi, Segr. Naz. SINAIE: «Scopo del corso e fini da raggiungere».

### 5 settembre:

Prof. Francesco La Scala: «La scuola materna e sue finalità educative in riferimento alla scuola dell'obbligo nell'attuale momento». Segue dibattito.

### 6 settembre:

Prof. Primo Siena: «Tempo pieno nella Scuola dell'obbligo come servizio sociale in relazione al diritto allo studio e alle responsabilità della scuola e della famiglia nel momento attuale».

### 7 settembre:

Prof. Mario Englen: «La Scuola Media dell'obbligo di fronte alla riforma della scuola secondaria superiore». Segue dibattito.

### 8 settembre:

Prof. Primo Siena: «Gli impegni culturali ed i compiti degli insegnanti della scuola dell'obbligo come articolazione e momento primario di una scuola organica». Segue dibattito.

### 9 settembre:

Prof. Raffaele Joppi: «Gli organi collegiali e le nuove strutture scolastiche».

### 10 settembre:

Prof. Giuseppe Ciammaruconi: «La presenza sindacale negli organi di governo della scuola».

Ha presieduto il corso il Prof. Mario Englen, preside della Scuola Media Sperimentale «Appiano Gentile» di Como - collaboratore del Centro di Pedagogia Scolastica e Sperimentale.

I testi delle relazioni e dei documenti saranno pubblicati a partire dal prossimo numero.

# Disposizioni ufficiali

## Vecchi e nuovi abilitati

Circ. n. 140 del 17 maggio 1973

A seguito di taluni quesiti pervenuti sulla esatta interpretazione dell'art. 29 dell'O.M. 5 marzo 1973, concernente l'ordine delle operazioni di competenza dei Provveditori agli Studi in materia di incarichi di insegnamento, si chiarisce che l'operazione di cui al numero 5) dell'articolo predetto, riguardante la sistemazione degli incaricati "nuovi abilitati" è meramente suppletiva nei confronti delle operazioni di cui ai precedenti numeri 2) e 4). Conseguentemente gli insegnanti sopra cennati hanno diritto alla sistemazione ed al trasferimento di cui ai predetti numeri 2) e 4), come si evince dalla ampia dizione del termine che ivi compare ("incaricati abilitati").

Qualora gli incaricati "nuovi abilitati" perdano il posto o subiscano una contrazione dell'orario per effetto di una delle operazioni di cui ai numeri 2) e 4), essi saranno destinatari dell'operazione di cui al successivo numero 5), necessariamente prevista al termine delle operazioni concernenti i trasferimenti degli abilitati al fine di evitare possibili disparità di trattamento, rispetto alle posizioni occupate nelle graduatorie permanenti, tra i perdenti il posto per effetto dell'operazione di cui al n. 2) e quelli perdenti il posto per effetto dell'operazione di cui al numero 4).

Per quanto concerne gli incaricati con "sede provvisoria", si precisa che l'intento della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 del D.L. n. 504 sopra citato, è quello di assegnare agli insegnanti nominati dopo il 15 ottobre 1972 una sede meramente temporanea al fine di non pregiudicare le aspettative di miglioramento di sede degli incaricati già in servizio alla data predetta. Ne consegue, pertanto, che essi saranno sistemati soltanto al termine delle operazioni concernenti, a seconda dei casi, la sistemazione dei "nuovi abilitati" o i trasferimenti dei non abilitati, ferma restando, invece, per gli stessi la possibilità di ottenere il trasferimento nelle fasi di cui ai numeri 4) e 10). Si avverte inoltre che, in considerazione della "provvisorietà" della sede e del conseguente obbligo per l'Amministrazione di assegnare una sede definitiva, le SS.LL., terminate le operazioni di cui ai nn. 6) e 11), vorranno procedere a confermare nelle sedi gli insegnanti in argomento, che non siano stati trasferiti o sistemati.

Il Ministro: SCALFARO

## Domande in carta libera

Circ. n. 205 dell'11 agosto 1973

In relazione a quesiti pervenuti relativi al trattamento tributario, in ordine all'imposta di bollo, delle istanze presentate dai dipendenti dello Stato alle Amministrazioni di appartenenza, si precisa — sentito anche sulla questione il Ministero delle Finanze — che qualsiasi domanda indirizzata dagli impiegati suddetti, tra i quali è da comprendere anche il personale insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, alle Amministrazioni di appartenenza per questioni comunque connesse al rapporto d'impiego possono essere redatte in esenzione dal tributo di bollo ai sensi dell'art. 5, nota marginale, della tariffa allegata alla vigente legge di bollo (D.P.R. 26-10-1972, n. 642).

Rientrano, pertanto, nel trattamento di favore sopra indicato — l'elencazione ha valore meramente esemplificativo — le richieste di congedo (ordinario e straordinario), le domande di aspettativa per motivi di salute e di famiglia, le domande di trasferimento e di assegnazione provvisoria ad altra sede, le domande intese ad ottenere la concessione di benefici di carriera od economici ovvero il riconoscimento di infermità o l'equo indennizzo, le domande di iscrizione all'albo professionale degli insegnanti medi, di esonero dall'obbligo di residenza, le domande di dimissioni e di collocamento a riposo.

Sono, invece, soggetti alla imposta di bollo, secondo quanto disposto dal citato art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le petizioni, i ricorsi gerarchici ed i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, pur

se prodotti avverso atti della propria Amministrazione incidenti sul rapporto d'impiego.

IL MINISTRO  
Malfatti

## Esoneri vice presidi

Circ. n. 195 del 1. agosto 1973

GAB. N. 1101/9/MF PUNTO SIGNORIE VOSTRE SONO AUTORIZZATE CONFERMARE ESONERI ET SEMIESONERI DA INSEGNAMENTO PER VICE PRESIDI SCUOLE ET ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO ET SECONDO GRADO DISPOSTI CORRENTE ANNO SCOLASTICO SEMPRECHE' SUSSISTANO MEDESIME CONDIZIONI PUNTO PER EVENTUALE CONCESSIONE NUOVI ESONERI AUT SEMIESONERI SIGNORIE VOSTRE CHIEDERANNO TELEGRAFICAMENTE PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AT DIREZIONI GENERALI COMPETENTI ENTRO CORRENTE MESE MOTIVANDO ESIGENZE SINGOLE SCUOLE ET SPECIFICANDO NUMERO ALUNNI VIRGOLA CLASSI VIRGOLA SEZIONI STACATE ET CORSI SERALI PUNTO

MINISTRO ISTRUZIONE  
Malfatti

## Incaricati a tempo indeterminato

Circ. n. 206 dell'11 agosto 1973

Com'è noto alle SS.LL., con circolare n. 103 del 12 marzo 1970 sono impartite, fra l'altro, istruzioni per l'applicazione dell'art. 15 della legge 13-6-1969, n. 282.

In particolare al punto 2 di questa circolare è stato precisato che nei confronti degli incaricati a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 1969/70, che avessero prestato servizio nell'anno scolastico 1968/69 con il possesso del titolo di studio, ove prescritto, e con nomina annuale conferita dal Capo di istituto e dai Consigli di Amministrazione, gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma dell'art. 6 della citata legge n. 282 — concernente l'estensione agli incaricati a tempo indeterminato dei benefici recati dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — decorrevano dal 1° ottobre 1968 a condizione che gli incaricati in questione avessero prestato servizio nell'anno scolastico 1968/69 con nomina conferita per l'intero anno scolastico e che agli stessi fosse stata corrisposta la retribuzione a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Le istruzioni predette sono state inserite nella circolare predetta su richiesta della Ragioneria Centrale presso questo Ministero, preventivamente interpellata per le vie brevi.

Questo Ministero non ha condiviso l'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 15 sopra indicato ed è subito intervenuto presso quello del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato generale per l'ordinamento del personale — per prospettare la necessità della modifica delle istruzioni impartite con la circolare sopra citata. In particolare è stato fatto presente al citato Dicastero l'estrema improbabilità del verificarsi della condizione richiesta dalla circolare n. 103 (pagamento dal 1° ottobre 1968) in quanto i presidi potevano conferire nomine — nel sistema di conferimento degli incarichi vigenti nell'anno scolastico 1968/69 — solo dopo che era cessata la competenza a nominare del Provveditore agli studi e ben oltre, pertanto, nella generalità dei casi, la data del 1° ottobre.

A parere del Ministero, pertanto, la dizione «nomina annuale», inserita nell'art. 15 della più volte citata legge n. 282, doveva essere intesa, per non vanificare quasi del tutto la portata della norma, come riferentesi a nomina conferita dal capo di istituto o dai Consigli di Amministrazione per almeno sette mesi, periodo di servizio questo prescritto per l'attribuzione delle note di qualifica — e quindi per la validità dell'anno scolastico — dall'art. 7, comma terzo, della legge 19-3-1955, n. 160.

Il Ministero del Tesoro ha ora dato riscontro alla richiesta a suo

tempo avanzata da questo Ministero, confermando l'avviso espresso dalla Ragioneria Centrale, che cioè non possa essere considerata nomina annuale valida ai fini previsti dall'art. 15 in esame quella conferita per una durata di almeno sette mesi. In particolare il predetto Dicastero ritiene che ai fini del beneficio recato dal più volte menzionato art. 15 non possa essere preso in considerazione il servizio prestato a più riprese, sia pure senza soluzione di continuità, nell'anno scolastico 1968/69, per effetto di due o più supplenze temporanee conferite dallo stesso o da più Capi di istituto.

Peraltro, il citato Dicastero ha espresso anche l'avviso, al fine di ovviare all'inconveniente segnalato da questo Ministero, che può aversi riguardo, anziché al pagamento della retribuzione dal 1° ottobre 1968, alla condizione che la nomina sia stata effettuata dai Capi d'istituto per l'intero anno scolastico, in relazione a cattedre o posti vacanti nei quali, per il periodo dal 1° ottobre 1968 alla data di assunzione dei supplenti annuali, nessun insegnante abbia svolto la funzione docente con diritto alla relativa retribuzione.

Ciò premesso, il punto 2 della circolare n. 103 del 12 marzo 1970 si intende modificato in conformità dell'avviso come sopra espresso dal Ministero del Tesoro. Nel medesimo senso si intende modificata la circolare n. 316 del 27 settembre 1969, nella parte che concerne la questione sopra esaminata. Le SS.LL. sono invitate a portare la presente circolare a conoscenza dei dipendenti Capi d'istituto.

IL MINISTRO  
Malfatti

## Assegnazioni provvisorie

Circ. n. 213 del 7 settembre 1973

Con circolare n. 172 del 7 luglio 1973 la possibilità di disporre l'assegnazione provvisoria di professori di nuova nomina fu limitata ai casi previsti a nn. 1, 2 e 3 del penultimo comma del paragrafo 4 della circolare stessa, e cioè agli insegnanti non ventenni, alle insegnanti con esigenze di allattamento in determinate condizioni e ai docenti con figli o altri congiunti conviventi affetti da gravi malattie.

Con circolare dell'11 agosto 1973, n. 204 sono state date disposizioni per l'utilizzazione negli istituti di istruzione secondaria superiore di insegnanti di scuola media immessi in ruolo dal 1° ottobre 1971 e dal 1° ottobre 1972 in servizio negli anzidetti istituti superiori.

E' venuta ora in considerazione l'opportunità di estendere la possibilità di disporre l'assegnazione provvisoria anche per i vincitori di concorso recentemente nominati, non appartenenti alle su indicate categorie, che siano stati assegnati in sede appartenente a provincia diversa da quella nella cui circoscrizione trovatisi la sede per prima richiesta nella indicazione delle preferenze.

Le SS.LL. sono autorizzate a concedere nella propria competenza e responsabilità tali nuove assegnazioni provvisorie osservando l'ordine delle operazioni previste dall'articolo 29 della O.M. 5 marzo 1973. Il Ministero comunicherà con telegramma tra qualche giorno i nomi dei professori di recente immessi in ruolo che si trovino nella condizione sopra precisata. La comunicazione sarà fatta al Provveditore agli studi della provincia competente a disporre l'assegnazione provvisoria. Sarà compito di questi informare con telegramma il Provveditore agli studi della provincia di titolarità dell'insegnante interessato di aver disposto l'assegnazione provvisoria o di trovarsi nella impossibilità di disporla, per mancanza di cattedre o posti-orario; e cioè per agevolare le necessarie intese ai fini del migliore andamento delle operazioni collegate al conferimento degli incarichi.

E' ovvio che le assegnazioni provvisorie potranno essere disposte soltanto previo consenso degli interessati che all'uopo saranno opportunamente interpellati.

Si raccomanda di richiedere telefonicamente alle competenti direzioni generali ogni chiarimento eventualmente occorrente.

IL MINISTRO  
Malfatti

## Mantenimento del posto

Circ. n. 204 dell'11 agosto 1973

Com'è noto, l'art. 5 del D.L. 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, ha consentito agli insegnanti di ruolo od incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, nominati in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, di continuare a prestare servizio nel corrente anno scolastico nel medesimo istituto sempreché vi fosse stata disponibilità di posti.

Permanendo le condizioni che determinarono lo scorso anno la adozione del provvedimento sopra citato, si consente che gli insegnanti di cui sopra e quelli nominati nei ruoli della scuola media con decorrenza dal 1° ottobre 1972, che attualmente insegnano negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, vi continuino a prestare servizio anche nell'anno scolastico 1973-74, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti orario e gli interessati siano forniti del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento impartito in detti istituti.

La precedenza nella conservazione del posto, in caso di concorrenza tra più insegnanti (in assegnazione provvisoria, comandati, incaricati abilitati, utilizzati ex art. 5 D.L. n. 504) in servizio nello stesso istituto nel quale si verifichi contrazione di cattedre o posti orario, è determinata in base alle disposizioni indicate al punto 7 della circolare n. 261 del 7-9-1972.

Gli insegnanti interessati, che intendano avvalersi di tale facoltà, devono presentare domanda, in carta semplice, al Provveditore agli Studi della provincia in cui prestano servizio nel corrente anno scolastico, ovvero al Direttore dell'Istituto di istruzione artistica, se l'insegnamento sia prestato in tale tipo di istituto.

La domanda va presentata entro il 4 settembre 1973, indipendentemente dal fatto che l'aspirante alla conferma abbia o non chiesto il trasferimento dalla sede assegnata-gli nella scuola media ad altra sede. Per gli insegnanti in servizio negli istituti professionali, sono valide le domande di utilizzazione in detti istituti prodotte entro il 10 agosto 1973, ai sensi della circolare ministeriale n. 172 del 7-7-1973.

Il Provveditore agli Studi (o il Direttore dell'Istituto di istruzione artistica), accertato che sussiste ancora la disponibilità del posto, comunicherà all'insegnante interessato che egli è autorizzato a continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1973-74, nel posto occupato nel corrente anno scolastico. Delle autorizzazioni, il Provveditore agli Studi darà contemporaneamente comunicazione:

- al preside dell'istituto di istruzione secondaria di II grado interessato;
- al preside della scuola media in cui è stato assegnato (o trasferito) l'insegnante;
- al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione ha sede la scuola media;
- Alla Direzione Generale per l'istruzione secondaria di I grado Div. 3<sup>a</sup>.

Qualora si tratti di istituto di istruzione artistica, il competente Direttore farà analoghe comunicazioni, indirizzandole anche allo Ispettorato per l'istruzione artistica.

Le cattedre e i posti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti suindicati, sono da considerare indisponibili, limitatamente all'anno scolastico 1973-74, ai fini delle assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo, del conferimento di nuovi comandi a professori di ruolo di scuola media, e delle sistemazioni, dei trasferimenti e delle nuove nomine degli insegnanti non di ruolo.

Il servizio che sarà prestato dagli insegnanti predetti negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica sarà ritenuto valido nel ruolo della scuola media, anche ai fini del compimento del periodo di prova. Il trattamento economico fondamentale sarà quello relativo al ruolo di appartenenza (scuola media). La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente sarà quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

I capi d'istituto, cui la presente circolare dovrà essere trasmessa con la massima urgenza, sono tenuti a far prendere immediata visione della circolare in questione a tutti gli insegnanti interessati, con ordine di servizio che dovrà essere firmato dai medesimi.

Le Autorità in indirizzo cureranno inoltre di dare immediatamente la massima diffusione, con ogni opportuno mezzo, alla presente circolare.

Il Ministro: Malfatti

## Libri di testo

Circolare telegrafica del 30 agosto 1973

GABINETTO N. 2256/21/MF RISULTA AT MINISTERO CHE QUALCHE CASA EDITRICE AUT LIBRAIO HABENT APPORTATO MAGGIORAZIONI AT PREZZI LIBRI TESTO SCUOLE SECONDARIE IN EPOCA POSTERIORE DATA ADOZIONE.

PREGANSI SS.LL. RICHIAMARE ATTENZIONE CAPI ISTITUTO SU DISPOSTO CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 1970 N. 34 CHE IN TALI CASI PREVEDE REVOCA ADOZIONE. SS.LL. VORRANNO ATTENTAMENTE VIGILARE PER IMMEDIATA REPRESSIONE OGNI ABUSO AUT TOLLERANZA RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AT MINISTERO, GABINETTO SPECIFICANDO IMMEDIATAMENTE EDITORE AUT LIBRAIO RESPONSABILE ET TITOLI TESTI. MINISTRO ISTRUZIONE Malfatti

## Gettoni presenza

Circolare telegrafica n. 217 del 10 settembre 1973

GAB. N. 2700/29/MF. RELAZIONE NORME CONTENUTE ARTICOLO 12 LEGGE 30-7-1973 N. 477 ASSICURASI INTERESSAMENTO MINISTERO PER FAVOREVOLE SOLUZIONE PROBLEMA CORRESPONSIONE GETTONI PRESENZA AT COMPONENTI COMMISSIONE INCARICHI SCUOLE SECONDARIE PREVISTA ARTICOLO 3 LEGGE 13-6-1963 N. 282 PUNTO SIGNORIE LORO SUNT INVITATE PORTARE PRESENTE COMUNICAZIONE AT CONOSCENZA MEMBRI COMMISSIONE PREDETTA PUNTO

MINISTRO ISTRUZIONE  
Malfatti

## Scuola materna

Circolare telegrafica n. 216 del 1° settembre 1973

GAB. N. 2683/28/MF PUNTO AT ESCLUSIVI FINI PAGAMENTO ASSEGNO PENSIONABILE PREVISTO ARTICOLO 12 LEGGE 30 LUGLIO 1973 N. 477 VIRGOLA DISPONESI CHE ASSEGNO MEDESIMO VENGA CORRISPONTO AT ASSISTENTI SCUOLE MATERNE STATALI IN BASE PARAMETRO 140 VIRGOLA INDICATO TABELLA B ALLEGATA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 210 DEL 31 AGOSTO 1973 PUNTO

MINISTRO ISTRUZIONE  
Malfatti

Il Sinaie-Cisnal e "la Scuola Nazionale" partecipano al dolore della famiglia di Michele Colacicco, fiduciario sindacale di Gioia del Colle e consigliere comunale del M.S.I., venuto a mancare prematuramente e improvvisamente.

Stroncata da un male che non perdona si è spenta nell'agosto scorso a Parigi la moglie di Antonino Greco già segretario provinciale del Sinaie di Palermo e fiduciario regionale per la Sicilia.

«La Scuola Nazionale», nel riprendere il suo lavoro si associa al dolore della famiglia dell'amico Greco.

## Interrogazioni parlamentari dei deputati del M.S.I.

### Lingue straniere

MENICACCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se, nel quadro della progressiva valorizzazione dell'insegnamento di lingue straniere presso le scuole medie italiane, non ritenga più che doveroso istituire nuove cattedre per l'insegnamento della lingua tedesca che merita di essere collocato su un piano di certezza e di maggiore serietà in special modo negli istituti superiori delle province di Perugia e di Terni, presso i quali appena lo 0,8 per cento degli oltre 50.000 alunni è messo in grado di apprendere la predetta lingua che è di fondamentale importanza nei campi della cultura e della economia, ma di particolare rilievo nell'interscambio commerciale e turistico con l'Umbria, attese anche le vocazioni tecniche della sua vita imprenditoriale, la notevole emigrazione al termine degli studi medi e superiori degli studenti verso paesi di lingua tedesca e persino la indispensabilità della sua conoscenza nei rapporti internazionali con quelle aree e a livello universitario sia in filosofia come in biologia, in chimica come in elettronica, in matematica come in letteratura.

### Corsi abilitanti

MENICACCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e del tesoro. — Per conoscere le ragioni che ostano tuttora, ad oltre 6 mesi dalla cessazione dei corsi abilitanti speciali per gli insegnanti di scuola media, all'invio degli ordinativi di pagamento tramite

## LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione.  
N. 18 - 15 Settembre 1973

Gratis agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile  
GIUSEPPE CIAMMARUCONI  
Aut. Trib. Roma n. 10747  
del 24-1-1966  
Tip. DAPCO  
Via Dandolo, 8 - Roma

banca ai vari docenti dei corsi stessi delle competenze di legge e se non ritenga di disporre per accelerare l'iter delle relative pratiche;

per sapere se effettivamente tale ritardo dipende dal contrasto fra il Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro in ordine al quantum e se, andando di questo passo, è molto probabile che la questione finirà «in conto resti», ossia si effettueranno i pagamenti dovuti solo l'anno venturo.

### Provveditorato di Perugia

MENICACCI, GRILLI, NICOSIA E CERULLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere chi ha autorizzato e quindi se abbia emanato apposite disposizioni per sopperire alle carenze del dicastero della pubblica istruzione e se comunque gli risultati che, in sua vece, tali disposizioni siano state impartite dal provveditore agli studi di Perugia, dottor Massimo De Leo, il quale, pur non includendo nella ristrutturazione degli uffici del provveditorato tale specifico compito, lo ha reso possibile nelle ore di servizio, non potendosi presumere l'incontrollata iniziativa autonoma dei dipendenti uscieri, la di-

stribuzione e la vendita, da parte dei predetti impiegati statali, delle schede previste dall'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze, stampata e intestata a cura della CGIL, CISL, UIL; e questo non solo nell'atrio dello stabile del provveditorato agli studi di Perugia, ma all'ingresso di tutti gli uffici;

per sapere se in tale primo atto della comunizzazione del provveditorato agli studi di Perugia non ravvisi una palese accettazione, da parte del dirigente provinciale, dell'ingerenza della «triplice sindacale» e un aperto favoreggiamento della medesima ai danni degli altri sindacati scolastici;

per sapere se intende consentire, oltre queste, altre fasce di utilizzazioni a fini politico-sindacali dei dipendenti statali, che a parte ogni altra considerazione sulla conseguente disponibilità per le mansioni di effettiva pertinenza, violano il principio, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, secondo cui in ogni caso va assicurata l'imparziale obiettività della pubblica amministrazione, sia nell'esercizio delle sue funzioni, sia nell'organizzazione degli uffici.

### la risposta del Ministro

Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale si acclude copia.

### Tesseramento

1974

Colleghi,  
iscrivetevi

alla

CISNAL-Scuola

Sedi libere  
all'estero

Si rende noto agli eventuali interessati, che è disponibile qualche posto di insegnante di materie letterarie presso le scuole italiane di Mogadiscio e di Asmara. I posti sono riservati ad insegnanti di ruolo.

Insegnanti di ruolo e non di ruolo di «costruzioni» e «disegno» potrebbero essere impegnati nelle scuole di Addis Abeba e di Asmara.

Per chiarimenti ed informazioni scrivere alla direzione de «La Scuola Nazionale».

### Apertura anno scolastico

(Segue da pag. 2)

trasferimento o di nuovi incarichi. — Si è consapevoli che le diverse dimensioni dei provveditorati agli studi non consentono un simultaneo espletamento in tutte le province delle operazioni previste dall'articolo 29 dell'O.M. 5/3/1973. Si è però a conoscenza che in alcune province si verificano ritardi dovuti alla attesa che altri provveditorati agli studi procedano sollecitamente in alcune operazioni. Ciò per utilizzare sin dalla fase di sistemazione i posti resisi disponibili a seguito del trasferimento ad altro provveditorato agli studi di incaricati in servizio nella provincia.

Nel rilevare che tale ritardo in-

Si precisa che il personale ausiliario del Provveditorato agli Studi di Perugia non risulta essersi dedicato, all'ingresso di tutti gli Uffici, alla vendita delle schede per gli incarichi e supplenze stampate a cura della CGIL, CISL e UIL.

All'ingresso degli uffici e nel periodo a cui, probabilmente, fa riferimento la S.V. Onorevole risultano essere state invece vendute le schede notizie per la partecipazione al concorso di cui alla legge 6-12-1971, n. 1074 stampato a cura dell'Ente Nazionale Biblioteche.

Le schede relative al conferimento degli incarichi e supplenze sono state effettivamente distribuite nell'atrio del portone di ingresso del Provveditorato agli Studi predetto volontariamente e al di fuori dell'orario di servizio, da personale ausiliario che ha direttamente stabilito i rapporti con le Organizzazioni sindacali che prendono l'iniziativa di curare la stampa delle schede.

Non sembra quindi possa parlarsi di indebita utilizzazione del personale, ad opera del Provveditore agli Studi, in mansioni che non siano di istituto.

L'Ufficio, infatti, è rimasto del tutto estraneo alla suddetta attività che è stata tollerata al solo scopo di favorire gli amministratori interessati i quali, ovviamente, per tutto quanto concerne la presentazione delle domande di incarico tendono a fare sempre capo all'ufficio predetto.

Va peraltro precisato che, dagli accertamenti compiuti, le schede distribuite sono state stampate a cura non solo delle Organizzazioni confederali ma anche di altre Organizzazioni sindacali autonome.

### Ricordo dell'amico ROMELLI



Guglielmo Romelli. Segretario provinciale del Sinaie-CISNAL romano, nato a Roma il 12-8-1937 - morto a Lindos (Rodi) il 13 agosto 1973

E' passato già un mese dalla fulminea scomparsa dell'amico e collega Guglielmo Romelli. Quando me ne giunse improvvisa la notizia, mi sembrava una cosa incredibile, assurda. Ci eravamo incontrati, infatti, appena qualche settimana prima nella sede sindacale e in quell'occasione aveva con sé, per mano, la sua bambina più piccola, Roberta, che allora non aveva compiuto i tre anni. Le solite battute scherzose; i propositi per le prossime ferie; qualche salace commento sulla situazione politica e sindacale; le speranze per l'avvenire (aveva deciso di lasciare la segreteria di direzione per tornare allo insegnamento)... Chi mai poteva immaginare quanto da presso lo incalzasse il destino?

La morte doveva coglierlo, di lì a poco, a soli trentasei anni (il aveva compiuto il giorno prima, il 12 agosto) mentre nuotava nel mare di Lindos, piccolo paesino dell'Isola di Rodi, dove con tutta la famiglia trascorreva le vacanze estive.

Emorragia cerebrale. Dovuta a sforzo? A stanchezza? A imprudenza?

Interrogativi senza risposta, di chi non sa darsi pace di una tragedia così repentina; interrogativi inutili perché non valgono a restituire alla vita l'amico. Anche se si riuscisse a determinare con precisione le cause di quella morte, egli non potrebbe purtroppo ritornare tra noi.

Ha lasciato una giovane moglie e due bambine in tenera età.

Ha lasciato un vuoto incolmabile tra noi che lo conoscevamo bene e gli volevamo bene.

Resta il ricordo incancellabile di un uomo coraggioso e generoso che concepì la vita come milizia ideale e come impegno civile; l'esempio di un'azione sempre ispirata da una fede incommutabile. «Siamo dei pazzi, con questi nostri ideali» diceva talvolta scherzosamente in mezzo alle difficoltà dei nostri tempi bui, alle incomprensioni, agli ostacoli, alla lotta subdola e alla guerra aperta, alle persecuzioni e alle discriminazioni di cui il sindacalismo nazionale ed egli stesso, che — a Roma — ne era l'alfiere, erano vittime. Ma continuava la sua battaglia con sempre nuovo entusiasmo e vigore, con sempre nuove idee e iniziative, incurante delle delusioni, instancabilmente.

Quanti ordini del giorno, comunicati, manifesti, riunioni, assemblee, incontri. Quante telefonate a tutte le ore, anche nelle più impensabili, per segnalare tempestivamente una novità, per concretare le direttive di un'azione.

Non gli piacevano le elucubrazioni teoriche che lasciava volentieri agli altri; preferiva ogni energia nell'azione.

Tutta la sua giornata era un continuo impegno: dal lavoro scolastico all'attività sindacale a quella politica. Militante del M.S.I. fin da ragazzo, rimase sempre nel partito: dirigente prima della sezione Nomentano-Italia, poi dirigente provinciale e consigliere circoscrizionale.

Più recentemente si era accostato all'attività sindacale; lo lo conobbi quando Lozzi lo chiamò a riorganizzare il SINAIE-CISNAL romano, di cui divenne segretario provinciale. Come tale fece parte anche della Giunta Nazionale del SINAIE.

Il lavoro e gli incarichi politici e sindacali non gli impedivano di curare la famiglia alla quale era attaccatissimo. Quando non era al sindacato o in federazione lo si poteva trovare a casa, a giocare e passare il tempo con le sue bambine: Alessandra, di otto anni, Roberta di tre. Fu sempre amico leale e fedelissimo. A nessuno rifiutò il suo aiuto.

Con la sua morte abbiamo tutti perduto moltissimo.

Ma il suo esempio di coerenza, di coraggio e di bontà resterà sempre vivo. Per questo Guglielmo Romelli è sempre con noi: presente.

A. V.

## TUTTO da RIFARE

(Segue da pag. 1)

mensile, L. 31.851 (professore ruolo B, parametro 208); aumento massimo netto mensile, L. 62.145 (professore ruolo A, parametro 443)

Al di là di ogni fumisteria demagogica (e connessi precisi interessi politici di regime), ecco la realtà inoppugnabile delle cifre.

Il quadro (dei numeri e non delle chiacchiere) che abbiamo presentato, conferma a posteriori quanto la CISNAL-Scuola ha sempre sostenuto nel corso del travagliatissimo iter per l'approvazione dello « stato giuridico »: il riassetto retributivo che la «triplice» sindacale ha deciso (d'intesa col Governo e per il baratto degli «organi collegiali») e che gli «autonomi» hanno supinamente accettato, si risolve in un aumento che poco si discosta dalle 30 mila lire mensili; da quell'aumento cioè che nella pesante (è vero on. Andreotti?) seduta del 12 aprile 1973 il Governo aveva proposto e il Senato della Repubblica respinto (v. «La Scuola Nazionale» del 30 aprile 1973)!

A questo punto riteniamo che

ogni ulteriore commento guasterebbe. Vogliamo solo sottolineare che tale pseudo miglioramento economico:

— non può assurgere — a causa del suo modesto livello e del suo principio informatore — a significato di «riassetto retributivo» del personale della scuola;

— non compensa, nel suo ammontare, nemmeno la svalutazione monetaria e, quindi, il diminuito potere d'acquisto delle retribuzioni del personale della scuola, personale che non si avvantaggia neppure del meccanismo della scala mobile riconosciuto a favore dei dipendenti privati;

— è, per la sua decorrenza dal 1° settembre 1973, discriminatorio nei confronti degli altri dipendenti dello Stato;

— è sostitutivo della indennità di funzione, indennità che è stata mantenuta (e pensionabile!) per i dirigenti dello Stato.

Così stando le cose, vi è, a nostro avviso, tutto da rifare.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI